

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "PICCOLA BARCA"

TITOLO I

Costituzione, denominazione, sede e durata, logo, scopi e attività

Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata, logo

Il giorno 25/09/2013 è stata costituita l'Associazione culturale denominata "piccola barca".

È una libera Associazione di fatto, apartitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

L'Associazione ha sede in Roma, ma può operare in qualunque territorio, italiano e estero. L'ubicazione della sede è in Via Aurelia 773, 00165 Roma. Un'eventuale modifica della sede non rappresenta modifica dello Statuto.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e uffici di rappresentanza in altre località italiane e all'estero, e potrà partecipare quale socio ad altre Associazioni e/o Fondazioni e/o Enti aventi scopi analoghi.

Il logo dell'Associazione è il seguente: Allegato A. Di volta in volta, potrà essere usato con colori e trame differenti.

Art. 2 – Scopi e attività

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- 1) fare opera di ricerca e di divulgazione di un umanesimo cristianamente ispirato
- 2) proporsi come luogo di incontro e aggregazione nel nome di interessi culturali condivisi, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente.

A tale scopo, l'Associazione potrà svolgere:

a) attività culturali: organizzare o partecipare a convegni, conferenze, dibattiti, seminari di studio, proiezioni di film e documentari, concerti, spettacoli, rassegne, festival, mostre, manifestazioni, feste, promuovere scambi culturali e artistici tra persone e organismi appartenenti a Stati europei ed extra-europei, istituire corsi di filosofia, teologia, musica, arte, letteratura e scrittura, teatro, scienze e matematica, tecnologia e informatica, giochi e sport, rivolti a tutte le persone, a partire dall'età dell'infanzia fino all'età adulta; promuovere iniziative e stabilire relazioni, contatti, scambi, confronti e collaborazioni che permettano la crescita umana, spirituale, culturale e professionale dei propri soci, praticando l'accoglienza e favorendo l'integrazione sociale, culturale e lavorativa delle persone;

b) attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti e operatori sociali, istituzione di gruppi di studio e di ricerca, realizzazione di centri di formazione, reti telematiche e strumenti di comunicazione quali newsgroup, mailing-list, forum e pubblicazioni, istituzione di borse di studio e/o premi per promuovere corsi e insegnamenti di ogni genere e grado, utilizzazione in maniera funzionale ai propri scopi istituzionali di mezzi di comunicazione radio-televisivi e di reti telematiche attraverso ogni genere di collaborazione;

c) attività editoriali: pubblicazione di bollettini o di riviste, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute, in formato cartaceo e in formato digitale.

L'Associazione potrà anche stipulare convenzioni e protocolli di intesa con enti pubblici quali le Amministrazioni comunali, Provinciali e Regionali, le Scuole di ogni ordine e grado e le Università, con enti, società, ditte individuali e strutture del privato; tali accordi dovranno essere coerenti con le finalità dell'Associazione. Potrà altresì accedere, ove lo ritenga o sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali. Potrà infine ottenere e fornire sponsorizzazioni, nonché esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti. Le finalità dell'Associazione potranno essere perseguite anche mediante partenariato o associazione con parti terze. Al fine del perseguimento delle finalità dell'Associazione e di tutte quelle ad esse strumentali, conseguenti e comunque connesse, l'Associazione può compiere qualsiasi attività mobiliare ed immobiliare, economica e finanziaria, nonché tutti gli atti e le operazioni relativi ritenuti necessari o opportuni.

L'Associazione opera senza finalità di lucro, tutte le cariche elettive sono gratuite. L'Associazione si avvarrà prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria e gratuita dai propri Soci persone fisiche. Potrà avvalersi di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di impresa, anche ricorrendo ai propri Soci, per lo svolgimento di quelle attività, funzionali al perseguimento degli scopi istituzionali, che comportino un utilizzo continuativo di personale specializzato.

TITOLO II

I Soci

Art. 3 – Chi può diventare Socio e per quanto tempo

Possono essere Soci dell'Associazione, in numero illimitato, tutte le persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e privati, associazioni e altri organismi, che abbiano interesse alle attività e al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e presentino domanda di iscrizione nei modi previsti dal presente Statuto.

L'adesione all'Associazione è a tempo illimitato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Tuttavia è facoltà di ciascun Socio recedere dall'Associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 4 – Tipologie di Soci, loro diritti e doveri

I Soci si dividono in Soci Fondatori, Ordinari, Sostenitori e Onorari.

Sono Soci Fondatori coloro che hanno concorso alla costituzione dell'Associazione.

Sono Soci Ordinari tutti coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa.

Sono riconosciuti dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, Soci Sostenitori coloro che sorreggeranno con finanziamenti e donazioni l'attività dell'Associazione.

Sono Soci Onorari quelle personalità che hanno reso o rendono servizi all'Associazione o che, per ragioni connesse alla loro professionalità o al loro prestigio, si ritiene che l'Associazione sia onorata di annoverare fra i propri Soci. Essi sono nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

I Soci Sostenitori e Onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota; possono partecipare alle Assemblee dell'Associazione, ma senza diritto di voto.

Ciascun Socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione ed è esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Tutti i Soci Fondatori e Ordinari che abbiano la maggiore età hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. In particolare, tali Soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti e per la elezione degli organi sociali.

Ciascun Socio deve:

- a) rispettare le norme contenute nell'Atto Costitutivo, nello Statuto, negli eventuali Regolamenti e in tutte le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- b) tenere una condotta irreprensibile e evitare qualsiasi comportamento che possa gettare discredito sull'Associazione o sui suoi rappresentanti;
- c) pagare le quote sociali stabilite annualmente, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo, con esclusione dei Soci Sostenitori e Onorari;
- d) cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l'Associazione si è costituita, sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo.

I Soci, aderendo all'Associazione, accettano lo Statuto e i Regolamenti della stessa.

In base alle disposizioni di legge 196/03, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza e impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del Socio. Il diniego va motivato.

Art. 5 – Quota associativa

L'entità della quota associativa è definita annualmente dal Consiglio Direttivo tenuto conto del programma di attività previsto per l'anno successivo, è approvata dall'Assemblea dei Soci e viene comunicata per iscritto, anche via mail, direttamente ai Soci.

Trascorsi trenta giorni dal termine di pagamento, il Presidente invia un sollecito di pagamento ai Soci che non abbiano rinnovato la quota.

In caso di ritardo di più di sessanta giorni rispetto al termine fissato, si attiverà la procedura di esclusione del Socio per morosità stabilita nell'articolo 7 del presente Statuto.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art. 6 – Criteri di ammissione dei Soci

Per ottenere la qualifica di Socio Ordinario, ogni aspirante deve presentare domanda firmata, consegnandola direttamente oppure inviandola a mezzo posta e/o e-mail al Consiglio Direttivo dell'Associazione unitamente alla ricevuta di versamento della corrispondente quota associativa. Per qualsiasi decorrenza dei termini, fa fede la data di consegna della domanda o la data del versamento se antecedente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e la disciplina relativa, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo deve esprimersi in merito alla domanda di ammissione entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Nel caso di diniego, motivato, l'interessato può proporre appello in Assemblea.

L'ammissione dei Soci Sostenitori e Onorari avviene previa proposta del Consiglio Direttivo e successiva ratifica da parte dell'Assemblea Ordinaria.

Art. 7 – Recesso, esclusione e decesso del Socio

Il rapporto associativo può interrompersi per effetto del recesso, dell'esclusione o del decesso del Socio.

Il Socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo in carta semplice firmata, consegnandola direttamente oppure inviandola a mezzo posta e/o e-mail. Tale diritto ha effetto a decorrere dal secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la relativa notifica.

Il Socio può essere escluso dall'Associazione per i seguenti motivi:

- a) per morosità in caso di mancato pagamento delle quote sociali;
- b) per ripetute violazioni delle norme dello Statuto (o da questo richiamate), nonché di quanto disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento degli scopi sociali;
- c) per aver tenuto un comportamento tale da gettare discredito sull'Associazione, sui suoi rappresentanti e i suoi Soci.

In caso di simili comportamenti, che rechino pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire e applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione. Qualora il Socio contestasse il

provvedimento, entro trenta giorni dalla notifica di espulsione, si rimetterà come ultima istanza di riammissione all'Assemblea dei Soci.

L'ex-Socio, che non sia stato radiato, può rientrare a far parte dell'Associazione secondo le modalità d'iscrizione di un nuovo Socio al quale egli è equiparato.

In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo, la quota associativa non può essere restituita né può essere trasmessa e il Socio perde automaticamente ed immediatamente tutti i diritti, doveri, qualifiche e cariche sociali.

Titolo III Organi dell'Associazione

Art. 8 – Gli Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo.

Nel caso divenga necessario, l'Assemblea provvederà a nominare un Collegio di Revisori dei Conti, un Consiglio dei Provisori, e in generale qualsiasi altro Organo Esecutivo e Operativo che ritenga necessario al perseguimento degli scopi istituzionali.

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai Soci compete, in caso di disponibilità finanziaria, solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate e preventivamente autorizzate o successivamente ratificate dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 – L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i Soci in regola con gli obblighi imposti dall'Associazione, e in particolare con il versamento delle quote associative, possono partecipare all'Assemblea generale.

Ciascun Socio fondatore e ordinario ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta e firmata; la delega può essere conferita solo a un Socio. Sono ammesse al massimo due deleghe per Socio. È garantita l'osservanza del principio del voto singolo.

Anche gli Enti hanno diritto a un voto in Assemblea. È consentita la partecipazione e il voto per via telematica.

La convocazione deve pervenire, per iscritto, anche solo via mail, ai Soci almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea, e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, e l'ordine del giorno da discutere. L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

Salvo che non sia diversamente stabilito da norme di legge o del presente Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale. Si voterà a scrutinio segreto quando ne faccia domanda uno o più Soci presenti.

Presiede l'Assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo, e in caso di sua assenza le sue veci verranno assunte dal Vicepresidente, e in caso anche egli sia assente, viene eletto al suo posto un Presidente di Assemblea temporaneo. Il verbale di ogni Assemblea sarà redatto e sottoscritto, unitamente al Presidente, da un Segretario di Assemblea eletto dall'Assemblea stessa.

Ogni Socio potrà chiedere di visionare i verbali e le delibere assembleari.

L'Assemblea dei Soci può dotarsi di un Regolamento interno, che stabilisca quanto non esplicitamente disciplinato dallo Statuto.

Art. 10 – L'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo. Potrà riunirsi inoltre ogni qualvolta sarà convocata dal Presidente, o anche su richiesta della maggioranza dei Consiglieri, ovvero su domanda motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei Soci.

Essa provvede a:

- eleggere gli organi sociali;
- approvare gli indirizzi generali e i programmi di attività dell'Associazione predisposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sulle modifiche del presente Statuto;
- approvare gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- approvare la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'Associazione;
- deliberare su tutti gli argomenti riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame da parte del Consiglio Direttivo;
- approvare altre eventuali proposte avanzate dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sull'eventuale destinazione degli utili, di fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'Associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Art. 11 – L'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria si riunirà ogni qualvolta sarà convocata dal Presidente, o anche su richiesta della maggioranza dei Consiglieri, ovvero su domanda motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei Soci.

Essa delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Art. 12 – Composizione e durata del Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre a un massimo di nove Consiglieri, come di volta in volta deliberato dall'Assemblea; i Consiglieri sono eletti dall'Assemblea ordinaria fra i propri componenti.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato all'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per la durata di tre anni ed è rieleggibile.

I Consiglieri che saranno assenti a 5 riunioni consecutive del Consiglio potranno essere considerati rinunciatari al proprio mandato. In caso di morte o dimissioni di un Consigliere prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, il Presidente cessi dalle sue funzioni oppure il numero dei Consiglieri si riduca a meno di tre, quelli rimasti in carica dovranno convocare l'Assemblea dei Soci affinché provveda, nel primo caso, all'elezione di un nuovo Presidente, e, nel secondo caso, all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Compiti e attività del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e amministrativo dell'Associazione.

Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o necessario e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al rendiconto consuntivo ed al programma delle attività.

Inoltre la convocazione del Consiglio Direttivo può essere indetta da almeno due dei suoi componenti, su richiesta motivata, o a seguito di richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei Soci. La convocazione deve essere fatta almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. A tal fine ciascun Consigliere dovrà essere debitamente informato mediante invio dell'avviso di convocazione, anche via mail, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi, da un altro membro del Consiglio, designato dai presenti. Il verbale di ogni Consiglio è redatto da un Segretario eletto dal Consiglio stesso all'inizio della riunione. Per la validità delle delibere, è necessario un quorum costitutivo pari alla maggioranza dei Consiglieri, e un quorum deliberativo pari alla maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. La partecipazione e la votazione alle riunioni del Consiglio Direttivo sono ammesse anche per via telematica.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli espressamente riservati all'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari secondo le direttive indicate dall'Assemblea dei Soci.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo e preventivo;
- predisporre la relazione annuale sull'esercizio della gestione;
- stabilire gli importi delle quote annuali sociali e le modalità di versamento;
- predisporre il programma generale dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea ordinaria;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea ordinaria, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- disporre nomine e concedere deleghe per particolari funzioni; per la realizzazione di singoli progetti potranno essere nominati dal Consiglio Direttivo o direttamente dall'Assemblea dei responsabili che coordineranno il lavoro, riferendo al Presidente;
- deliberare in merito all'ammissione di nuovi Soci e alla nomina di eventuali Soci Sostenitori e Onorari da presentare all'Assemblea, oltre che alla sospensione e espulsione dei Soci
- svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
- delegare parte dei suoi poteri, per il normale andamento dell'Associazione, ad un Comitato di Presidenza composto dal Presidente e da due Consiglieri;
- assegnare compiti particolari a Soci non facenti parte del Consiglio e invitarli a partecipare alle sedute dello stesso, senza diritto di voto;
- predisporre appositi comitati (con particolare riferimento, ma non limitatamente, agli aspetti didattico, promozionale, logistico, editoriale) che seguiranno i vari aspetti organizzativi e esecutivi dei settori di loro competenza;
- assumere, eventualmente, il personale necessario al funzionamento dell'Associazione;
- nominare tra i propri componenti un Vicepresidente e, eventualmente, un Segretario e un Tesoriere.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione. Ogni Socio potrà chiedere di visionare i verbali dei Consigli Direttivi.

Art.14 – Il Presidente e il Vicepresidente

Il Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea, provvede a quanto si addica all'osservanza delle disposizioni statutarie e della disciplina sociale. Egli convoca e presiede le Assemblee e il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Conferisce ai Soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione.

Il Presidente rimane in carica tre anni e può essere rieletto. In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio Direttivo, ne fa le veci a tutti gli effetti il Vicepresidente, fino alla fine del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha nominato e di cui fa parte.

Art. 15 – Il Segretario

Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario (o Segretario Generale), che rimane in carica fino alla fine del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha nominato e di cui fa parte. Può essere rieletto.

Svolge le funzioni di organizzazione, di segreteria, di coordinamento e di gestione della struttura dell'Associazione secondo le direttive stabilite dal Consiglio Direttivo.

Collabora con il Presidente e con il Vicepresidente per l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione.

È responsabile della redazione dei verbali di Assemblea, del Consiglio Direttivo e di ogni riunione, sottoscrive (unitamente al Presidente) i verbali di Assemblea, del Consiglio Direttivo e di ogni riunione; provvede alla conservazione degli altri atti dell'Associazione.

Il Segretario è il responsabile del registro dei Soci; provvede ad aggiornarlo, prendendo visione delle dimissioni e delle esclusioni dei Soci esistenti e vigilando sul pagamento delle quote sociali. Provvede anche agli aspetti assicurativi eventualmente richiesti. Inoltre è responsabile delle attività di mailing, promozionali e di pubbliche relazioni che l'attività dell'Associazione richiede.

Il Segretario è tenuto ad aggiornare il Presidente ed i Consiglieri sullo stato dei progetti dell'Associazione in qualunque momento venga richiesto.

Può avvalersi, sotto la sua responsabilità e previa comunicazione al Presidente, della collaborazione di altri Soci per l'espletamento dei propri compiti.

Art. 16 – Il Tesoriere

Il Consiglio Direttivo può nominare un Tesoriere tra i Soci.

I poteri spettanti al Tesoriere sono quelli risultanti dall'atto di nomina e dal presente Statuto.

Il Tesoriere si occupa della gestione contabile dell'Associazione e della tenuta della cassa, provvedendo a predisporre incassi e pagamenti, tenendo le scritture necessarie. Potrà intrattenere rapporti bancari e con enti creditizi e finanziari, esclusivamente in forma cointestata con il Presidente dell'Associazione.

Il Tesoriere è tenuto a aggiornare il Presidente del Consiglio Direttivo e i vari Consiglieri dello stato dei conti dell'Associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando un rendiconto

finanziario e economico accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate e alle uscite.

Il Tesoriere ha l'obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario del bilancio dell'Associazione, che deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria.

La carica di Tesoriere scade con quella del Consiglio da cui è stato nominato. Può essere rieletto.

Art. 17 – Collegio dei Proviviri

L'Assemblea può nominare fra non Soci un Collegio dei Proviviri.

Il Collegio è composto da tre membri che durano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

Tutte le eventuali controversie tra gli associati relative al rapporto associativo o tra essi e l'Associazione e i suoi organi saranno devolute a detti proviviri, i quali giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Art. 18 – Collegio dei Revisori dei Conti

Qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, potrà essere costituito un Collegio dei Revisori. Qualora venga eletto, esso è formato da tre membri effettivi, di cui uno viene nominato nel proprio seno Presidente, e da due supplenti che vengono chiamati a subentrare agli effettivi in caso di cessazione dell'incarico di uno o due membri.

Il Collegio rimane in carica per tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Qualora vengano a mancare più di due membri, il Collegio può essere reintegrato attraverso il ripescaggio di candidati risultanti non eletti. Mancando tale possibilità si deve procedere a una nuova elezione dei componenti mancanti. Il Collegio così ricostituito rimane in carica fino alla scadenza del mandato degli altri organi sociali.

Al Collegio dei Revisori sono demandati gli obblighi e le competenze previsti dalla legge e specificamente: accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, verificare e controfirmare il bilancio consuntivo, redigere la loro relazione da presentare all'Assemblea, accertare la consistenza di cassa e l'entità dei depositi presso istituti di credito, effettuare in qualsiasi momento, anche individualmente, atti di ispezione e controllo.

I Revisori effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 19 – Strumenti informatici e telematici

Per meglio coordinare l'attività del Consiglio Direttivo e per sviluppare un rapporto più stretto con i Soci, il Consiglio Direttivo stesso provvederà a usare o creare appositi strumenti e canali informatici e telematici come ad esempio:

- a) uno o più siti web gestiti dall'Associazione;
- b) una o più mailing list (pubbliche o private);
- c) uno o più news server;
- d) uno o più canali di comunicazione testuale/vocale/video in tempo reale;
- e) appositi canali tramite cui tenere le riunioni del Consiglio Direttivo.

L'uso di questi strumenti sarà fatto con attenzione rispetto agli eventuali regolamenti interni promulgati dal Consiglio Direttivo e in generale rispetto all'insieme di regole non scritte ma universalmente considerate sintomo di buona creanza in rete chiamate generalmente Netiquette.

Titolo IV

Patrimonio sociale

Art. 20 – Risorse economiche dell'Associazione

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- redditi derivanti da beni immobili e mobili;
- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- quote associative;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di pubbliche amministrazioni, di altri enti pubblici e privati, di istituti credito, di persone fisiche o giuridiche, per lo svolgimento dell'attività istituzionale;
- contributi di organismi internazionali;
- partecipazione a bandi relativi all'erogazione di finanziamenti volti al perseguimento dell'oggetto sociale da chiunque emanati: Unione Europea e organizzazioni internazionali, governo e strutture pubbliche, regioni, province, comuni, fondazioni, enti privati, pubblici o di natura mista, ecc.;
- contributi, donazioni, lasciti e erogazioni effettuate comunque a titolo di liberalità da parte degli aderenti all'Associazione, di altre associazioni, di enti pubblici e privati, di persone fisiche o giuridiche;
- rimborsi;
- entrate provenienti dall'esercizio delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettati dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statuarie dell'Associazione.

Le rendite e le risorse dell'Associazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di disponibilità economica, sono contemplati i rimborsi spesa per le attività relative all'Associazione.

In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento e estinzione dell'Associazione e morte, recesso o esclusione degli associati, si può dar corso alla restituzione di quanto versato all'Associazione da parte degli aderenti; né la quota o contributo associativo è in alcun modo cedibile ad altri.

Art. 21 – Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni mobili e immobili e in denaro, ordinaria e straordinaria, fatta a favore dell'Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità, contributi di persone fisiche, giuridiche e enti, che eventualmente dovessero pervenire all'Associazione, e dagli avanzi netti di gestione.

Il patrimonio è altresì costituito da ogni altro incremento derivante dall'attività economica, finanziaria e patrimoniale svolta, direttamente o indirettamente, dall'Associazione in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione stessa.

Fanno parte del patrimonio sociale anche le seguenti risorse:

- il sito web dell'Associazione, nonché tutti i servizi in esso ospitati;
- i domini che saranno registrati dall'Associazione a proprie spese e rinnovati ogni anno;
- il logo dell'Associazione;
- le mailing list.

Art. 22 – Esercizio Sociale dell'Associazione

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria da convocarsi ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione e ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo V
Regolamenti, scioglimento dell'Associazione e disposizioni finali

Art. 23 – Regolamenti

L'organizzazione e le attività dell'Associazione possono essere disciplinate da regolamenti interni, approvati dal Consiglio Direttivo.

Art. 24 – Scioglimento dell'Associazione e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, a maggioranza dei due terzi degli associati, in regola con la quota associativa.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri. Le relative spese saranno a carico degli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altra Associazione con finalità identiche o analoghe, o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 25 – Clausola arbitrale

Fino al momento della costituzione del Collegio dei Proviviri, tutte le controversie tra Soci e fra questi e l'Associazione in ordine all'applicazione e interpretazione del presente atto costitutivo sono demandate in via esclusiva al giudizio di tre arbitri, dei quali due nominati dalle parti e il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma.

I tre arbitri giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura salvo il contraddittorio delle parti e pronunceranno il loro lodo come amichevole composizione entro 2 anni dalla loro definitiva costituzione. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 26 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

Roma, li 25 settembre 2013

I Soci Fondatori

Allegato A.
Logo dell'Associazione Culturale "piccola barca"

